

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PROGETTO IMPRESACONGARANZIA

1) Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale della gestione del Fondo di controgaranzia (di seguito, anche solo **Fondo**) costituito per garantire i crediti e riassicurare le garanzie che i Confidi convenzionati concedono alle imprese beneficiarie sulla base di una specifica Convenzione per l'attuazione del Progetto "ImpresaConGaranzia".

L'intervento di copertura del Fondo può consistere nella erogazione di:

- i. una garanzia diretta per il Confidi che eroga un finanziamento a uno dei soggetti beneficiari come più avanti definiti;
- ii. una riassicurazione per il Confidi che eroga una garanzia a favore di uno dei soggetti beneficiari come più avanti definiti per un finanziamento da quest'ultimo ricevuto da una banca o altro intermediario finanziario.

2) I Confidi convenzionati sono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti:

- all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB o
- nell'elenco di cui all'articolo 112 del TUB.

Resta da intendersi che l'ammissione al Fondo di detti Confidi è comunque rimessa all'atto di concessione o di diniego della richiesta di garanzia/riassicurazione a seguito delle valutazioni del Dirigente incaricato dalla Camera di Commercio.

Per i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB l'ammissione al Fondo è subordinato a una valutazione del processo del credito e sui sistemi di valutazione del merito di credito delle imprese socie.

3) Le imprese beneficiarie sono le microimprese, le piccole e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo.

In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle

specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite:

- *“Medie imprese”*: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- *“Piccole imprese”*: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- *“Microimprese”*: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Possono beneficiare del Fondo anche le *Start-up*, definite come le imprese costituite o che hanno avviato la propria attività da non oltre 18 mesi prima della richiesta della garanzia del Fondo e le *Start-up innovative*, ovvero, le imprese, di piccola, di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012.

Possono altresì beneficiare del Fondo le imprese che si trovino in casi di particolare disagio per situazioni riconducibili a calamità dichiarate dagli Enti preposti e debitamente documentate.

4) Le imprese di cui al precedente articolo 3 sono ammesse all’intervento (garanzia o riassicurazione) del Fondo solo se le stesse risultano meritevoli di credito, sulla base dei processi di valutazione del merito di credito posti in essere dai Confidi convenzionati.

A tale fine i Confidi convenzionati forniscono al Fondo, in sede di richiesta di copertura, copia della delibera di ammissibilità al credito o alla garanzia assunta dall’organo competente del Confidi.

5) La garanzia prestata dal Fondo copre i crediti diretti e/o le garanzie dei Confidi ammessi; nel primo caso il Fondo agisce nella veste di garante degli stessi Confidi mentre nel secondo caso opera come loro riassicuratore/contro-garante.

6) Le risorse del Fondo potranno essere utilizzate dai Confidi ammessi per integrare, entro i limiti massimi riconosciuti, le garanzie del Fondo di garanzia per le PMI di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 662/1996.

7) Il Fondo è costituito e potrà essere implementato da disponibilità camerali, quali contributi, interessi maturati sulle giacenze e corrispettivi per l’attività di garanzia e riassicurazione, e da eventuali disponibilità di soggetti terzi, pubblici o privati, previa deliberazione della Giunta camerale.

8) Il Dirigente incaricato dalla Giunta Camerale o suo delegato ha il compito, entro 30 giorni successivi al mese in cui è pervenuta la richiesta di ammissione alla garanzia e/o alla riassicurazione da parte di un Confidi, di emettere l'atto di concessione o di diniego della garanzia/riassicurazione. L'atto di concessione è condizionato dalla capienza dei fondi a disposizione e dall'esame della documentazione richiesta.

9) Per ottenere le garanzie e/o le riassicurazioni previste, ciascun Confidi, previa domanda da inviare via pec, dovrà sottoscrivere la prevista Convenzione. Nella pec il Confidi dovrà indicare la seguente dizione "ImpresaConGaranzia – richiesta di adesione".

10) Prima della stipula della Convenzione, i Confidi presentano copia dello statuto vigente, degli ultimi due bilanci approvati ed elenco riassuntivo degli istituti di credito convenzionati.

11) Il Dirigente incaricato esamina nel merito la documentazione e può formulare motivate richieste di adeguamento qualora riscontrasse aspetti di legittimità o di merito in contrasto con la possibilità di perseguire gli obiettivi del Progetto "ImpresaConGaranzia". Anche successivamente alla stipula, il dirigente incaricato dalla Giunta camerale per la gestione del Fondo e la concessione delle garanzie/riassicurazioni conserva la facoltà di richiedere ai singoli Confidi nuova documentazione e nuovi adeguamenti del loro comportamento, pena la sospensione dell'esame di nuove richieste di garanzia/riassicurazione.

12) I Confidi presentano le domande di garanzia o di riassicurazione a partire dalla data di stipula della Convenzione, dopo la deliberazione della concessione del credito o della garanzia da parte dei loro organi statutari. Copia della delibera va allegata alla domanda di intervento del Fondo.

Le domande sono inviate all'Ente attraverso la posta elettronica certificata, utilizzando gli appositi moduli debitamente compilati in modo da favorire i controlli del caso.

La domanda di intervento del Fondo va presentata prima dell'erogazione del finanziamento da parte del Confidi o della banca o per finanziamenti già erogati da non più di 180 giorni dalla data di presentazione delle domande in originale a ImpresaConGaranzia.

13) Ai fini di cui all'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) ogni Confidi assume la qualifica di Responsabile del trattamento.

In quanto tale, ciascun Confidi deve svolgere tutti i compiti riferiti alla gestione di ImpresaConGaranzia, per quanto di propria competenza, esplicitati analiticamente nella Convenzione, nel presente documento e nelle altre istruzioni che saranno di volta in volta impartite formalmente da CCAA di Cuneo.

Ciascun Confidi dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento

dell'incarico ricevuto sono dati personali, eventualmente anche sensibili, e come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.

Ciascun Confidi si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali, oltre alle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

Ciascun Confidi si impegna ad adottare le istruzioni specifiche per il trattamento dei dati personali descritte nel presente documento e nelle altre comunicazioni che in materia saranno trasmesse dalla CAMERA DI COMMERCIO di Cuneo.

Ciascun Confidi consente l'accesso della CAMERA DI COMMERCIO di Cuneo o di un proprio fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

14) Il Dirigente incaricato esamina le richieste e può richiedere ai Confidi ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria, con provvedimento motivato si pronuncia sui requisiti di ammissibilità della richiesta stessa, sia per quanto riguarda la conformità con i criteri indicati nella Convenzione e nelle presenti Modalità attuative.

Il Dirigente concede la garanzia o la riassicurazione qualora risultano rispettate le seguenti condizioni:

- capienza del Fondo riservato al Confidi richiedente
- nel caso delle riassicurazioni, presenza della garanzia del Confidi
- valutazione del Confidi sul progetto di impresa e sul merito creditizio
- finanziamento richiesto per realizzare le finalità di cui all'art. 2 della Convenzione
- impresa e Confidi in regola con il pagamento del Diritto Annuale camerale

15) I Confidi presentano la domanda di intervento all'Ente Camerale, utilizzando la modulistica predisposta dalla CCIAA di Cuneo, tramite la posta elettronica certificata che l'Ente stesso ha cura di comunicare ai Confidi.

16) Il Dirigente potrà invitare, quando lo riterrà necessario, un rappresentante dei Confidi al fine di fornire chiarimenti sulle istanze presentate.

17) Il Dirigente trasmette l'esito della deliberazione ai Confidi per iscritto entro 15 giorni dalla determinazione di concessione che deve avvenire entro 30 giorni successivi al mese in cui è pervenuta l'Istanza del Confidi. In caso di esito positivo, la comunicazione è inviata ai Confidi ed è costituita dalla lettera di impegno in garanzia o in riassicurazione ai sensi della Convenzione, con l'indicazione di tutti gli estremi della garanzia o riassicurazione rilasciata.

18) Si precisano i seguenti termini per quanto concerne le pratiche sospese per documentazione incompleta e/o rinviate per chiarimenti/integrazioni e/o in attesa di iscrizione alla Camera di Commercio e/o morose per quanto attiene il versamento del diritto annuale camerale:

- documentazione a corredo: 120 giorni dalla data della richiesta;

- iscrizione dell'impresa o di una o più unità locali alla Camera di Commercio: 120 giorni, eventualmente rinnovabili una volta sola dalla data della comunicazione di concessione dell'intervento (garanzia o riassicurazione) subordinato all'iscrizione, salvo il caso delle imprese ancora da costituire con finanziamento ancora da erogare, di cui all'articolo 2 della Convenzione;
 - regolarizzazione del pagamento del diritto annuale camerale: 10 giorni dalla data della comunicazione inviata dalla CCIAA di Cuneo all'impresa.
- Trascorsi i termini di cui sopra, le istanze decadono d'ufficio.

19) I Confidi devono versare alla CCIAA di Cuneo una commissione a valore di mercato una tantum sull'importo iniziale della garanzia o della riassicurazione attivata da ciascun Ente, indipendentemente dalla durata della stessa.

Il versamento viene realizzato su iniziativa di ciascun Confidi entro 60 giorni dalla determinazione del Dirigente di concessione dell'intervento del Fondo, pena la decadenza dell'intervento del Fondo, ancorché già formalizzato.

20) La CCIAA di Cuneo può, eventualmente, provvedere a definire lo schema ed i contenuti delle rendicontazioni annuali (debito residuo), comprensive di una nota relativa alle situazioni di eventuali morosità delle imprese ammesse alla garanzia o alla riassicurazione del Fondo che ciascun Confidi deve inviare ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione.

Nel caso in cui le rendicontazioni non fossero puntualmente inviate o dovessero dimostrarsi carenti, la CCIAA potrà sospendere l'operatività sulle nuove domande di intervento nei confronti del Confidi inadempiente.

21) In caso di insolvenza sui finanziamenti riassicurati, per le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della Convenzione, il Confidi interessato trasmette tempestivamente copia dei versamenti a qualunque titolo (deposito o liquidazione definitiva) effettuati nei confronti della banca finanziatrice, allegando una breve relazione sulla posizione, sulle prospettive di recupero, sull'opportunità o meno di intraprendere un'azione legale nei confronti del debitore.

22) In caso di insolvenza sui finanziamenti garantiti o riassicurati, nel caso il Confidi ritenga opportuno intraprendere un'azione legale nei confronti del debitore principale, lo stesso Confidi trasmette copia della documentazione comprovante l'avvio della procedura legale di recupero del credito anche per la parte coperta dalla garanzia fornita dalla CAMERA DI COMMERCIO di Cuneo.

23) La garanzia e la riassicurazione saranno automaticamente nulle, qualora l'insolvenza dovesse verificarsi entro 120 giorni dalla data di erogazione del finanziamento da parte del Confidi o della banca.

La CCIAA di Cuneo, acquisita la documentazione di cui al precedente comma, tenuto conto della capienza della quota di Fondo di competenza del Confidi interessato, con determinazione del Dirigente incaricato effettuerà il pagamento e attiverà quindi la

procedura di rimborso di cui all'articolo 9 della Convenzione.

24) Il Confidi interessato prosegue quindi con l'ordinaria diligenza le azioni di recupero, anche attraverso la collaborazione della banca finanziatrice per le garanzie riassicurate, e provvede a ristornare alla CCIAA, al netto delle spese, la quota di rispettiva competenza, nella stessa percentuale di originaria partecipazione alla perdita.

25) La comunicazione con dolo o colpa grave di dati da parte dei Confidi costituisce causa di decadenza della garanzia e della riassicurazione e di risarcimento dei danni a tutti gli interessati.

26) La CCIAA può emanare circolari esplicative nel dettaglio per quanto non previsto nella Convenzione e nelle presenti Modalità attuative, alle quali i Confidi sono tenuti ad adeguarsi.

27) Il presente regolamento è pubblicato sul sito Web camerale ed entro 60 giorni dall'approvazione è richiesto a tutti i Confidi operanti in Provincia l'eventuale interesse ad aderire. Rimane inteso che qualunque Confidi, nel rispetto delle condizioni, potrà aderire successivamente al progetto ImpresaConGaranzia.

Il Presidente

CCIAA di Cuneo

(Dr. Mauro Gola)

Il Presidente

Fondazione CRC

(Rag. Ezio Raviola)